

Caso n. 7 del 25.11.2021

Gruppo: Simone Ferrario

Componenti del gruppo: Simone Ferrario, Giada Frizzo, Davide di Maio, Giulia Gambino

Discussione in aula: sì no

Il tema dell'eutanasia è ancora oggi al centro di un vivace dibattito: basti pensare alla recente raccolta firme per la richiesta del referendum sull'eutanasia legale. Questo ci permette di comprendere come il caso di specie risulti particolarmente delicato. In prima istanza, risultando pacifico il compimento di una condotta tipica ed anti-giuridica, ossia un atto che ha cagionato la morte di un uomo, nello specifico la materiale iniezione di una dose letale di morfina, ci sentiamo di escludere che possa sussistere il reato di istigazione o aiuto al suicidio, ex art.580 c.p.: la fattispecie di riferimento implica, difatti, il compimento di atti funzionali a mettere la vittima nelle condizioni di commettere in autonomia il gesto, per cui in materia, è anche opportuno un riferimento alla sentenza costituzionale 242/19. Riteniamo piuttosto che si possa profilare l'ipotesi di omicidio del consenziente ex art.579 c.p. e, contestualmente, di escludere quella di omicidio volontario: se è vero infatti che l'imputato avrebbe potuto praticare altre vie nell'affrontare questa situazione, riteniamo comunque che la sua condotta sia stata conseguenza della volontà della vittima, piuttosto che di un vero e proprio intento omicida. Per quanto, infatti, la sussistenza di elementi del caso che dimostrino l'univocità della volontà dell'ex-generale possano essere oggetto di discussione e diverse sensibilità interpretative, la valutazione complessiva delle circostanze contingenti al fatto, così come rilevate dalla testimonianza dell'imputato, ci portano a ritenere che la vittima abbia effettivamente manifestato il proprio consenso. In ultima istanza, sosteniamo che le dinamiche del caso di specie giustifichino anche l'applicazione dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale ex art.62.1 c.p., basandoci sulle puntuali osservazioni contenute nella nota a Cass. pen, sez. I, n.12928/15.

Per quanto riguarda l'accusa di violazione di domicilio, occorre muovere dai seguenti rilievi: lo *ius excludendi* è detenuto in egual misura da coloro che coabitano o comunque hanno la materiale disponibilità dell'immobile, senza esserne per forza proprietari, come emerge dalla Cass.Pen. 5592/15: il dissenso di uno neutralizza il consenso dell'altro. Nel caso di specie, anche se l'ex-generale aveva manifestato il proprio consenso, è agevole ritenere il dissenso implicito del figlio non presente al momento dell'introduzione, alla luce delle sue successive dichiarazioni, che quindi profila l'ipotesi di una violazione di domicilio. Tuttavia, la porta trovata socchiusa dall'imputato al suo arrivo, che di per sé non è sufficiente ad escludere la violazione di domicilio, anche alla luce del precedente invito dell'ex-generale, può essere stata interpretata scorrettamente dall'ex-soldato come un segnale ad entrare liberamente: a nostro parere un errore di fatto sul fatto, che, ex.art.47.1 c.p., ne esclude la punibilità.